



Roma, 8.6.2021

Ufficio: DOR/PF
Protocollo: 202100005735/AG
Oggetto: L. 61/2021 conversione in legge del D.L. 30/2021

Circolare n. 13031
SS
4.1
IFO SI

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
DEI FARMACISTI
e p.c. AI COMPONENTI IL COMITATO
CENTRALE DELLA F.O.F.I.
LORO SEDI

Conversione in legge del decreto-legge 30/2021.

Riferimenti: Legge 6 maggio 2021, n. 61 *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, recante misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena.* (GU Serie Generale n.112 del 12-05-2021).

Nella Gazzetta Ufficiale del 12 maggio u.s. è stata pubblica la [Legge 6 maggio 2021, n. 61](#), di conversione del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30 (cfr. circolare federale n. [12897 del 19.3.2021](#)).

Tra le modifiche apportate in sede di conversione si evidenziano di seguito quelle in materia di lavoro agile, congedi e bonus baby-sitting.

Lavoro agile per lavoratori dipendenti con figli conviventi minori di 16 anni

L'art. 2 prevede che fino al 30 giugno 2021, al lavoratore dipendente, pubblico o privato, genitore di figlio minore di 16 anni è riconosciuta, alternativamente all'altro genitore, la possibilità di svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della sospensione dell'attività didattica ed educativa in presenza dell'infezione da Covid-19 o della quarantena del figlio disposta dalla ASL territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto.

Tale beneficio è riconosciuto anche a entrambi i genitori di figli di ogni età con disabilità accertata, con disturbi specifici dell'apprendimento, o con bisogni educativi speciali.

Congedo e indennità

Nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, il lavoratore dipendente genitore di figlio convivente minore di anni quattordici, alternativamente all'altro genitore, può astenersi dal lavoro per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell'attività didattica o educativa in presenza del figlio, alla durata dell'infezione da SARS-CoV-2 del figlio, nonché alla durata della quarantena del figlio.

Tale beneficio è riconosciuto ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata, a prescindere dall'età del figlio, per la durata dell'infezione da SARS-CoV-2 del figlio, nonché per la durata della quarantena del figlio ovvero nel caso in cui sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica o educativa in presenza o il figlio frequenti centri diurni a carattere assistenziale dei quali sia stata disposta la chiusura. Il congedo può essere fruito in forma giornaliera od oraria.

Per i periodi di astensione fruiti è riconosciuta in luogo della retribuzione, nel limite di spesa di 299,3 milioni di euro per l'anno 2021, un'indennità pari al 50 per cento della retribuzione stessa.

Lavoro agile e diritto alla disconnessione

Ferma restando, per il pubblico impiego, la disciplina degli istituti del lavoro agile stabilita dai contratti collettivi nazionali, è riconosciuto al lavoratore che svolge l'attività in modalità agile il diritto alla disconnessione dalle strumentazioni tecnologiche e dalle piattaforme informatiche, nel rispetto degli eventuali accordi sottoscritti dalle parti e fatti salvi eventuali periodi di reperibilità concordati. L'esercizio del diritto alla disconnessione, necessario per tutelare i tempi di riposo e la salute del lavoratore, non può avere ripercussioni sul rapporto di lavoro o sui trattamenti retributivi.

Bonus baby-sitting

A seguito dell'approvazione, durante l'esame alla Camera, di un emendamento a firma dell'On. Mandelli, il beneficio è stato esteso chiaramente a tutti gli esercenti le professioni sanitarie, inclusi i farmacisti. Tali professionisti possono quindi chiedere, per i figli conviventi minori di anni 14, la corresponsione di uno o più bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 100 euro settimanali, in caso di sospensione dell'attività didattica o educativa in presenza del figlio, infezione da SARS-CoV-2 del figlio, quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO
(Dr. Maurizio Pace)

IL PRESIDENTE
(On. Dr. Andrea Mandelli)